

Antiriciclaggio. Differito il termine di applicazione delle regole tecniche emanate dal CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 2018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 (la prima analisi nazionale emanata dopo l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017), ha deliberato, nel corso dell'ultima seduta, di differire al prossimo 1 ° gennaio 2020 il termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso gennaio ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Decreto legislativo n. 231/2007.

Antiriciclaggio: diffuse le linee guida per i commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha approvato il documento "Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della

clientela", conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)", redatto dai gruppi di lavoro: "valutazione del rischio", "adeguata verifica" e "conservazione".

Antiriciclaggio. Arrivano le regole tecniche per i commercialisti

Approvate dal Consiglio nazionale le disposizioni attuative che saranno vincolanti tra sei mesi

"Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90"

Riflettori puntati su valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione di documenti, dati e informazioni

Arrivano le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio. Nella seduta del 16 gennaio, il Consiglio nazionale della categoria ha approvato il documento ["Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90"](#). Il testo è stato redatto su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF del dicembre 2018.

Al fine di consentire agli iscritti l'apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il Consiglio

nazionale dei commercialisti promuoverà **nei prossimi sei mesi** specifiche **attività di formazione in modalità e-learning**. Decorso tale periodo le regole saranno considerate **vincolanti** per gli iscritti.

In una informativa inviata agli Ordini territoriali, il Consiglio nazionale ricorda che l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 demanda agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare regole tecniche attuative del D.Lgs. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.

Le regole tecniche, emanate dal Consiglio nazionale in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono rivolte **agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

- valutazione del rischio (artt. 15-16 D.Lgs. 231/2007);
- adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007);
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 D.Lgs. 231/2007).

Con riferimento alla **valutazione del rischio**, le regole tecniche attuano le previsioni normative inerenti all'obbligo di valutare, da un lato, il rischio di riciclaggio connesso ai clienti e alle prestazioni professionali (già vigente dal 2007) e, dall'altro, l'esposizione al rischio di riciclaggio degli stessi soggetti destinatari della normativa, secondo la metodologia indicata dalla Commissione europea.

Le regole tecniche sulla **adeguata verifica della clientela**, anche semplificata e rafforzata, prestano particolare attenzione agli studi associati e alle società tra

professionisti, nelle quali con le opportune cautele i relativi obblighi possono essere espletati in **modalità centralizzata**.

La **conservazione dei documenti, dati e informazioni** è disciplinata con riferimento sia alla modalità di adempimento cartacea che a quella informatica.

*“Con questo documento – afferma il presidente nazionale della categoria, **Massimo Miani** – ci siamo impegnati a definire indicazioni che tutelino il più possibile i colleghi e ne semplifichino l’attività, ad esempio nell’ambito delle funzioni ausiliarie del giudice e nel caso del collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti. Uno sforzo che abbiamo compiuto tenendo inevitabilmente conto degli spazi ristretti concessici da una legge che, come noto, giudichiamo comunque eccessivamente penalizzante per i professionisti in quanto ancora oggi troppo concentrata sugli adempimenti formali”.*

[Link al documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90” . \(Link esterno al sito web: \[www.commercialisti.it\]\(http://www.commercialisti.it\)\)](#)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il [link](#) sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l'abbonamento a "Finanza & Fisco" o il suo rinnovo

(<https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/>)

Speciale **Antiriciclaggio** Il nuovo Codice Antiriciclaggio

Le principali novità inserite nel "nuovo" D.Lgs. n. 231/2007

Il decreto legislativo che "riscrive" le disposizioni antiriciclaggio

Il testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: *«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»*

Il testo "riscritto" dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 del

[D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#)

[Il testo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231,](#)

recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»

Per le ulteriori modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, vedi:

[la Legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) che ha disposto con l'art. 1, comma 1060 l'introduzione dell'art. 52-bis (*Istituzione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli del registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco*);

[il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21](#) (in G.U. 22/03/2018, n.68) che ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera s)) l'abrogazione dell'art. 55. commi 5 e 6;

[il Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. 23/10/2018, n.247), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), che ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 63 (*Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di trasferibilità*);

[la Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302) che nel modificare il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99) ha disposto (con l'art. 1, comma 245) la modifica dell'art. 49, comma 1 (*Modifiche alla disciplina sull'utilizzo del contante per l'acquisto di beni e di*

prestazioni di servizi legate al turismo).

Primi chiarimenti:

Antiriciclaggio. Le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 90/2017

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – prot. DT 54071 del 6 luglio 2017: «ANTIRICICLAGGIO – Sanzioni – Procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 231/2007 – Modifiche introdotte dall'articolo 5 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio) – Prime indicazioni operative – Periodo transitorio cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 231/2007 – Applicazione del Favor rei – Artt. 56, 57, 58, 65, 67, 68 e 69 del D.Lgs. 21/09/2007, n. 231 – L. 24/11/1981, n. 689»

Nuove disposizioni antiriciclaggio: i provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria

Nota dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4 luglio 2017: «ANTIRICICLAGGIO – Nuove disposizioni – Norme transitorie sull'applicazione della nuova disciplina e delle relative disposizioni di attuazione – Provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria – D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 – Modifiche introdotte dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 90»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul

sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.